

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO

Provincia di Treviso

**Regolamento Comunale
per l'applicazione della “ nuova “ IMU
(L.160/2019)**

INDICE

- Articolo 1 – Oggetto del regolamento**
- Articolo. 2 – Soggettività passiva**
- Articolo 3 – Definizione degli immobili**
- Articolo 4 – Base imponibile**
- Articolo 5 – Abitazione principale e assimilate**
- Articolo 6 – Riduzioni e detrazioni**
- Articolo 7 – Esenzioni**
- Articolo 8 -- Aree fabbricabili divenute inedificabili**
- Articolo 9 -- Accertamento esecutivo**
- Articolo 10 – Versamenti**
- Articolo 11 -- Rimborsi e compensazioni**
- Articolo 12 -- Esenzione immobile dato in comodato**
- Articolo 13 – Rateizzazione degli importi accertati**
- Articolo 14 – Misura degli interessi**
- Articolo 15 -- Interpello**
- Articolo 16 – Dichiarazioni**
- Articolo 17 – Funzionario responsabile**
- Articolo 18 – Riscossione coattiva**
- Articolo 20 – Disposizioni finali**

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della imposta municipale propria (IMU) .
2. La nuova imposta locale sostituisce la precedente IMU e la TASI.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

Articolo 2 - Soggettività passiva

1. Il presupposto per il pagamento della "nuova" IMU è il possesso di immobili, terreni agricoli ed aree edificabili, ad esclusione delle abitazioni principali o assimilati (purché non appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e delle relative pertinenze.
2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese di trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
4. Per possessori si intendono:
 - a. il titolare del diritto di proprietà;
 - b. il titolare di diritti reali minori (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie);
 - c. il genitore assegnatario della casa familiare, in presenza di figli minori, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al medesimo;
 - d. il locatario, nel caso di locazione finanziaria (leasing), a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - e. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - f. in presenza di più soggetti passivi, con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e, nell'applicazione dell'imposta, si deve tener conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Articolo 3 - Definizione di immobili

1. Fabbricato: è l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale. Costituisce parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici purché unitariamente accatastata. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è utilizzato.
2. Terreno agricolo: è il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.
3. Area edificabile: è l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
4. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (siano essi persone fisiche o società agricole) iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzo agro-silvo pastorale mediante l'esercizio di

attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

Articolo 4 - Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto-legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
 - a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c. 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 80;
 - e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 ;
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3, dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992;
4. Per i terreni agricoli, anche se non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135;
5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione di strumenti urbanistici generali o attuativi. La Giunta comunale può stabilire periodicamente i valori minimi di riferimento, idonei ad autolimitare il potere di accertamento dell'imposta, ritenendo congruo il valore delle aree fabbricabili, qualora sia stato dichiarato in misura non inferiore a quello deliberato. In presenza di perizia di stima o di un atto di trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area fabbricabile, che attesti un valore maggiore di quello assunto dal contribuente, il Comune può procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata in base ai valori desumibili dagli atti suddetti.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile e' costituita dal valore dell'area, la quale e' considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato e' comunque utilizzato.

Articolo 5 - Abitazione principale e assimilate

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Il Comune di riserva la facoltà di verificare la veridicità della dimora abituale

2. Il possesso dell'abitazione principale o degli immobili ad essa assimilati (e relative pertinenze), non costituiscono presupposto d'imposta, pertanto sono esenti dall'IMU, salvo che l'unità immobiliare non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (immobili di lusso).
3. Pertinenze all'abitazione principale: si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie elencate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
4. Sono assimilate all'abitazione principale:
 - a. l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al medesimo genitore affidatario;
 - c. un solo immobile, iscritto o scrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per questi possessori non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
 - d. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali e adibiti ad abitazione principale;
 - e. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - f. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale (con relative pertinenze) dei soci assegnatari;

Articolo 6 - Riduzioni e detrazioni

1. La base imponibile viene ridotta del 50% nei casi seguenti:

- a) fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 , lettere c) e d) del DPR 06 giugno 2001, n. 380, ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'autorità sanitaria locale.

La condizione di inagibilità o inabitabilità è dichiarata:

- dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
- dal contribuente mediante presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti richiesti.

In ogni caso la riduzione prevista si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'ufficio tecnico comunale, oppure dalla data di presentazione al protocollo generale del Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabilità, successivamente verificabile da parte del Comune.

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione della base imponibile dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune entro i termini dettati dalla presentazione della dichiarazione di variazione.

- b) fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del D.lgs. 42/2004.
 - c) abitazioni concesse in comodato, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - il comodato deve essere compiuto a favore di parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli/figli-genitori) che utilizzano l'immobile come abitazione principale (deve, pertanto, essere soddisfatto il doppio requisito della residenza e della dimora abituale da parte del comodatario);
 - l'immobile concesso in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (immobili di lusso);
 - il contratto di comodato deve essere registrato;
 - il comodante può possedere in Italia una sola abitazione e deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
 - Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purché non iscritto nella categoria catastale A/1, A/8 o A/9.
 - In caso di morte del comodatario, il beneficio si estende al coniuge in presenza di figli minori.
2. L'imposta è ridotta al 75% per gli immobili locati a canone concordato ai sensi della Legge 431/1998.
 3. Detrazione per l'abitazione principale: dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 , nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
 4. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti tenuti al pagamento, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
 5. La detrazione indicata si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.
 6. L'imposta, ai sensi dell'art. 1 comma 48 della Legge del 30 dicembre 2020, n. 178 è applicata nella misura della metà:
 - a) A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Articolo 7 - Esenzioni

1. Per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni indicate, sono esenti:
 - a. gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali (art. 5 bis D.P.R. n. 601/1973);
 - d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto;
 - e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede;
 - f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi

- internazionali resi esecutivi in Italia;
- g. gli immobili utilizzati dagli Enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Se l'unità immobiliare ha un'utilizzazione mista (istituzionale e commerciale), l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile, attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Per la restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si dovrà procedere ad una revisione dell'accatastamento. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla puntuale individuazione dei locali in cui si svolge l'attività di natura non commerciale, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile, osservando le disposizioni fissate dal regolamento ministeriale del 19 novembre 2012, n. 200 ;
 - h. i terreni agricoli nei comuni, tra i quali il Comune di Crocetta del Montello, presenti nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
 - i. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, a decorrere dal 1° gennaio 2022, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, ai sensi dell'art 1 comma 751 della L. 160/2019;
 - j. gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale ai sensi dell'art. 1 L.160/2019 comma 759 lettera g-bis , introdotta dall'art. 81 della legge 29 dicembre 2022 n.197.

Articolo 8 – Aree fabbricabili divenute inedificabili

(art. 1 lett.c) comma 777 legge 160/2019)

1. Su richiesta dell'interessato, il dipendente responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
2. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe qualora dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
3. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore dell'area edificabile.
4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile, ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Articolo 9 – Accertamento esecutivo

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00.
3. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 504/1992, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può

infine richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

4. Ai sensi dell'art.1, commi 161 e 162, legge 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Si applicano, altresì, i commi da 163 a 169 dell'art. 1, legge 296/2006.
5. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
7. I costi di elaborazione e di notifica relativi agli avvisi di accertamento esecutivi sono posti a carico dei debitori ai sensi e secondo quanto previsto dal comma 803, art. 1, legge 160/2019.
8. il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite all'art. 13.

Articolo 10 - Versamenti

1. Il pagamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso deve essere effettuato in due rate scadenti il :
 - a. 16 giugno: acconto;
 - b. 16 dicembre: saldo.
2. È facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.
4. In sede di prima applicazione, la prima rata da corrispondere sarà pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.
5. I versamenti devono essere eseguiti mediante utilizzo del modello F24, nonché tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le norme del mod. F24 o piattaforma Pago- pa e altre modalità del D.Lgs. 82/2005 a modalità attuative adottate. I modelli per il versamento sono reperibili anche presso l'ufficio tributi del Comune.
6. Le somme da indicare nel modello di pagamento vanno arrotondate all'euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore.
7. Se l'imposta dovuta per l'intero anno e per tutti gli immobili è uguale o inferiore ad euro 12,00 non deve essere versata.

Articolo 11 - Rimborsi e compensazioni

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato effettivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza al protocollo generale.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata con istanza, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta.
5. È ammessa, altresì, su richiesta di contribuenti diversi, contitolari di proprietà, di compensazione delle somme corrisposte a titolo di imposta al Comune da un contitolare per

conto degli altri. (art. 1 lett. a) comma 777, art. 1 legge 160/2019)

6. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'art. 10.
7. Il diritto al rimborso nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata dal contribuente al Comune di Crocetta del Montello per immobili ubicati in altri Comuni si prescrive in cinque anni dal giorno del pagamento.

Articolo 12 – Esenzione immobile dato in comodato

(art. 1, comma 777 lett.e) legge 160/2019)

1. Sono esenti gli immobili dati in contratto di comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.
2. Sono esenti i fabbricati dati in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i) dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti stessi.
3. L'esenzione di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione.

Articolo 13 – Rateizzazione degli importi accertati.

(art.1commi 796-801 legge 160/2019)

1. Il responsabile del tributo, individuato con le modalità di cui all'art. 18 del presente Regolamento, su richiesta motivata e subordinata a una situazione di temporanea oggettiva difficoltà del soggetto debitore, può concedere la dilazione del pagamento delle somme richieste con avvisi di accertamento esecutivo.
2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento degli avvisi di accertamento.
3. La dilazione di pagamento viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:
 - a. ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma rateizzata e, comunque, fino ad un massimo di trentasei rate mensili, secondo il seguente schema:
 - fino ad euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - per importi superiori ad euro 100,01 durata del piano rateale da un minimo di quattro ad un massimo di trentasei rate mensili come previsto dalla L. 160/2019;
 - b. scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese.
4. L'applicazione degli interessi viene effettuata come previsto dal presente regolamento.
5. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione:
 - il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
 - il debito non può più essere rateizzato.
6. In caso di comprovato peggioramento della situazione la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di trentasei rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Articolo 14 - Misura degli interessi

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, la misura annua degli interessi da applicare sia per le pretese impositive da parte del Comune, sia per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, a decorrere dall'eseguito versamento, è determinata nel tasso di interesse legale determinato annualmente con Decreto Ministeriale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 15 – Interpello

1. Il contribuente può presentare istanza di interpello per ottenere risposte riguardanti fattispecie concrete e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie locali.
2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.
3. Il Comune risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
4. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte del Comune, della soluzione prospettata dal contribuente.
5. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente)
6. La presentazione delle istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
7. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

Articolo 16 - Dichiarazioni

1. La dichiarazione, per i casi tassativamente elencati nelle istruzioni di compilazione, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento che ha fatto sorgere l'obbligo dichiarativo, salvo diverse disposizioni di legge.
2. La dichiarazione avrà effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Restano valide le dichiarazioni già presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.
4. Ai sensi dell'art 1, comma 770 della Legge n.160/2019 gli enti non commerciali di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione ogni anno.

Articolo 17 – Dipendente responsabile

1. Il Comune designa il dipendente responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Il funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti.

Articolo 18 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata:

a) ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/1997;

b) al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art.2 del D.L. 193/2016 e s.m.i. sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art.1, commi 792-814, Legge 160/2019 e s.m.i.

Articolo 19 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023, con conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.